



CITTÀ DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

Prot. n. 12522 del 29/05/2020

Ordinanza Sindacale n. 31

ORDINANZA SULLA FRUIZIONE DELLE SPIAGGE

IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n.2269/2020;

Visto il comma 1 dell'art.1 del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla GU n.125 del 16-5-2020, con il quale è stato stabilito che, a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica;

Visti, altresì:

- il comma 9 dell'art.1 del medesimo D.L. che prevede che il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- il comma 14 che prevede che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16;
- il comma 15 che prevede che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Liguria n. 30/2020 in data 17 maggio 2020, che prevede che le attività turistiche (balneazione) sono consentite nel rispetto delle specifiche linee guida allegate all'ordinanza;

Viste le "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16/05/2020;

Precisato in particolare che il punto 5 della predetta ordinanza dispone che *"Per la sola stagione balneare 2020, al fine di concedere ai concessionari demaniali il tempo necessario per l'allestimento delle attrezzature balneari, l'obbligo di apertura al 1° giugno, per gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate, è posticipato al 15 giugno"*;

Visto che per quanto riguarda le spiagge libere, le Linee guida:

- ribadiscono l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione.
- prevedono di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti, suggeriscono la presenza di un addetto alla sorveglianza.
- prevedono che il posizionamento degli ombrelloni deve assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq. per ogni ombrellone e che tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.
- prevedono che debba essere vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti mentre gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale.

Visto il vigente Piano comunale di utilizzo delle aree demaniali marittime;

Visto l'articolo 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dover adottare apposita ordinanza disciplinante la fruizione delle spiagge nel territorio di Bordighera, prevedendo per le spiagge libere l'apertura dal 03 giugno 2020 e per gli stabilimenti balneari l'apertura dal 15 giugno 2020;

ORDINA

ART. 1 – DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE – ORARI DI FRUIBILITA' DELLE SPIAGGE

1. Nelle more di eventuali ulteriori nuove norme anticontagio che potranno essere inserite nel vigente quadro normativo generale tramite specifica ordinanza del presidente della Regione Liguria, nelle aree rientranti nella giurisdizione del Comune di Bordighera la stagione balneare, quindi la fruibilità delle spiagge, inizia il 3 giugno per le spiagge libere e il 15 giugno 2020 per le spiagge in concessione e le spiagge libere attrezzate, e termina, per tutte le spiagge, il 30 settembre 2020.

Gli stabilimenti balneari devono quindi essere necessariamente aperti e funzionanti nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre.

Tutte le spiagge sono fruibili dalle ore 7,00 alle ore 21,00. Durante l'orario serale successivo alle ore 21,00 è vietato l'accesso alle spiagge che non siano sorvegliate dai gestori degli stabilimenti balneari.

ART. 2 – ESPOSIZIONE ORDINANZA

Nelle aree del demanio marittimo ove si svolgono attività balneari (stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate, ecc.) devono essere tenute esposte al pubblico in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza e una adeguata

informazione sulle varie misure di prevenzione da adottarsi da parte dei concessionari e dei frequentatori fruitori delle spiagge, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.

ART. 3 - DIVIETI RELATIVI ALL'USO DELLA SPIAGGE

Salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, al fine di evitare assembramenti di persone, è vietato:

- a) praticare, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, compreso lo specchio acqueo antistante l'arenile, attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti. Sono consentiti esclusivamente sport individuali in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) purché vengano rispettate le misure di distanziamento interpersonale;
- b) installare nella spiaggia strutture per giochi e/o attrezzature per bambini
- c) organizzare manifestazioni che possano creare assembramenti.

Art. 4 – OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI STABILIMENTI BALNEARI

I concessionari gestori di stabilimenti dovranno:

- a) predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità;
- b) far accompagnare i clienti all'ombrellone da personale adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare;
- c) rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti della struttura balneare;
- d) privilegiare l'accesso alle strutture balneari tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14gg;
- e) impedire l'accesso alle persone con temperatura corporea superiore a 37,5 °C qualora il concessionario/gestore decida di effettuare tale rilevamento all'ingresso (fermi gli obblighi di tutela del dato personale sensibile relativo alla temperatura rilevata);
- f) garantire che il personale presente alla postazione dedicata alla **cassa** indossi la mascherina ed abbia a disposizione gel igienizzante per le mani; tale obbligo può essere derogato solo se la postazione è dotata di barriera fisica;
- g) riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso alla struttura in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone ed assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Se possibile dovranno essere organizzati percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;
- h) assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m² per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo);
- i) garantire una distanza di almeno 1,5 m. tra le attrezzature da spiaggia (lettini/sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone;
- j) effettuare regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto;
- k) effettuare la disinfezione delle attrezzature, come ad esempio lettini, sedie a sdraio, ombrelloni, etc., ad ogni cambio di persona o nucleo familiare . In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata;
- l) nelle strutture dotate di esercizio pubblico di somministrazione, dovranno essere osservate anche le specifiche ulteriori linee di indirizzo ministeriali e/o regionali vigenti.

Art. 5 – DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE

Nelle spiagge libere verrà posizionata idonea cartellonistica, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, atta a fornire una adeguata informazione sulle disposizioni principali e sulle misure di prevenzione impartite da questo Ente.

I fruitori delle spiagge dovranno:

- mantenere un adeguato distanziamento volto garantire che le postazioni per massimo 4 persone abbiano una superficie di 10 m.q.;
 - mantenere un adeguato distanziamento volto garantire che le postazioni per una persona abbiano una superficie di 4 m.q.;
 - garantire che vi sia una distanza di almeno 1,5 mt. tra gli asciugamani distesi a terra e le attrezzature da spiaggia (ombrelloni, sdraie, sedie, lettini e altro);
 - mantenere un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m² circa per ogni postazione – ombrellone.
- E' fatto divieto di praticare attività ludico - sportive che possano dar luogo ad assembramenti e giochi di gruppo

Art. 6 – DISPOSIZIONI FINALI

E' fatto obbligo a chiunque di osservare le disposizioni del presente provvedimento, precisando che qualsiasi sua violazione, ove non diversamente stabilito, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Gli organi di Polizia sono tenuti a controllare il rispetto della presente ordinanza e a procedere alla contestazione di violazioni in caso di accertate mancate osservanze.

Resta fermo inoltre l'obbligo di chiunque di osservare le disposizioni impartite con ordinanza dalla Capitaneria di Porto territorialmente competente.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet del Comune di Bordighera e trasmesso:

- alla Capitaneria di Porto di Imperia;
- alla Delegazione di spiaggia di Bordighera.
- al Comando dei Carabinieri di Bordighera
- al Comando Polizia municipale di Bordighera;
- alla Segreteria Generale - per la registrazione e pubblicazione di legge;

AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Liguria, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Rammenta che l'ordinanza è revocabile ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/90 qualora siano venuti meno i presupposti in fatto o in diritto che vi hanno dato causa.

Bordighera, 29/05/2020

IL SINDACO

Dott. Vittorio Ingenito

provvedimento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005